



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

UFFICIO DI GABINETTO

C.so Italia n.72 – 97100 Ragusa Tel. 0932-676386

Email: sindaco@comune.ragusa.gov.it

Pec: comunergpec@pec.comune.ragusa.gov.it

Ordinanza sindacale n. 182 del 20-02-2020

Oggetto: Misure di sicurezza urbana in occasione del Carnevale 2020. Determinazioni.

Premesso che l'A.C. ha organizzato in occasione del Carnevale 2020 alcune manifestazioni che si svolgeranno nelle giornate del 22 e 23 febbraio c.a., a Ragusa e Marina di Ragusa, rispettivamente, in P.zza S. Giovanni e P.zza Duca degli Abruzzi;

Dato atto che l'evento nel suo complesso si presenta idoneo ad attirare un pubblico numeroso;

Considerata la prioritaria necessità di tutelare la sicurezza urbana, assicurando il corretto svolgimento delle suddette manifestazioni, nonché di prevenire situazioni di criticità per la sicurezza pubblica che si potrebbero determinare nel luogo di svolgimento dell'evento e nelle aree ad esso adiacenti;

Ritenuto, in particolare, necessario adottare misure di *safety* riguardanti i comportamenti vietati nelle aree dove si svolgono le manifestazioni relative, oltre all'uso di bottiglie di vetro e bevande alcoliche, ai sottoindicati beni:

1. spray urticanti (gasoleoresium capsicum);
2. bombolette schiumogene a spray;
3. mortaretti, petardi o simili;
4. mazze, randelli e/o manganelli di plastica.

Rilevato, altresì, che la vendita di bevande in bottiglie, contenitori, lattine chiuse di qualunque materiale e il loro conseguente consumo e successivo abbandono su area pubblica, nonché dei beni prima elencati, associata al contesto di affollamento, è pregiudizievole per l'incolumità delle persone in quanto fa aumentare la probabilità di commissione di illeciti contro la persona e contro il patrimonio pubblico e privato mediante l'utilizzo di tali contenitori quali strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, pertanto, opportuno emettere il presente specifico provvedimento al fine di prevenire eventuali violenze ed intemperanze degli spettatori partecipanti all'evento, dettando divieti a carico di questi ultimi, prescrivendo ad ogni gestore dei posti di ristoro in sede fissa e su area pubblica operanti nelle aree interessate e vie limitrofe il tassativo divieto di somministrare qualunque bevanda, anche analcolica, in bottiglie, contenitori e lattine chiuse di qualunque materiale, consentendone la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta e in bottigliette di plastica prive di tappo e/o di qualsiasi sistema di chiusura, ed il divieto tassativo di somministrazione di superalcolici e vendita/somministrazione di bevande alcoliche a minori e a

persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcol, a partire da un'ora antecedente l'inizio della manifestazione ed un'ora successiva alla fine della medesima;

Dato atto che nelle aree interessate opererà un servizio di vigilanza atto a controllare che il pubblico non rechi con sé bottiglie, contenitori e lattine chiuse di qualunque materiale, nonché riguardante l'utilizzo di spray urticanti (gasoleoresium capsicum), bombolette schiumogene a spray; mortaretti, petardi o simili e mazze, randelli e/o manganelli di plastica;

Constatato che i divieti sopramenzionati avranno validità esclusivamente:

- per Marina di Ragusa (P.zza Duca degli Abruzzi) nelle giornate di sabato 22 febbraio e domenica 23 febbraio 2020 a decorrere da un'ora prima dell'inizio della manifestazione;
- per Ragusa (P.zza S. Giovanni) nella giornata di sabato 22 febbraio 2020 a decorrere da un'ora prima dell'inizio della manifestazione;

ORDINA

Tutto ciò premesso e ritenuto,

Per Marina di Ragusa (p.zza Duca degli Abruzzi) nelle giornate di sabato 22 febbraio e domenica 23 febbraio 2020 a decorrere da un'ora prima dell'inizio della manifestazione;

Per Ragusa (P.zza S. Giovanni) nella giornata di sabato 22 febbraio 2020 a decorrere da un'ora prima dell'inizio della manifestazione;

le seguenti prescrizioni:

- 1) E' vietato utilizzo di:
 - spray urticanti (gasoleoresium capsicum);
 - bombolette schiumogene a spray;
 - mortaretti, petardi o simili;
 - mazze, randelli e/o manganelli di plastica;
 - bottiglie di vetro, lattine, bicchieri vetro e/o plastica. E' consentita la somministrazione di bevande esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta e in bottigliette di plastica prive di tappo o di qualsiasi altro sistema di chiusura;
- 2) ai titolari di pubblici esercizi e attività di produzione e vendita di prodotti alimentari prospicienti Piazza Duca degli Abruzzi e P.zza S. Giovanni, nonché nelle vie limitrofe, il divieto di somministrare bevande anche da asporto, anche analcoliche, in contenitori in vetro, lattine, bicchieri in vetro o contenitori di qualunque materiale chiusi, ed il divieto tassativo di somministrazione di superalcolici e vendita/somministrazione di bevande alcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcol. Si dà atto che il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali dei pubblici esercizi o loro aree esterne autorizzate, per i quali vige solo il divieto di vendita per asporto ed il divieto tassativo di somministrazione di superalcolici e vendita/somministrazione di bevande alcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcol;
- 3) Di statuire la chiusura al transito veicolare a Ragusa di C.so Vittorio Veneto, dalle ore 21,00 a fine manifestazione, nel tratto compreso tra via S. Vito e via Leggio.

AVVERTE

Salvo il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporterà una sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del T.U.E.L., da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00). E' inoltre previsto il sequestro cautelare delle cose oggetto di divieto e prescrizione contenuti nella presente ordinanza:

INFORMA

Si informa che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7 /2010, n. 104;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Regione Siciliana, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 /11/1971, n. 1199.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla:

- Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale CC;
- Comando Provinciale GdF;
- Polizia Locale di Ragusa
- Ditta Busso per pulizia dei siti interessati dalle manifestazioni.
-

La presente ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sui social ufficiali del comune.

Dal Palazzo di Città, 20 febbraio 2020



Il Sindaco
Avv. Giuseppe Cassì